



SENT. 106/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20650/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- Franco COMARDI, (c.f. CMRFNC57B05C474I), nato a Cepagatti (PE) il
05.02.1957, in qualità di responsabile del procedimento (RUP) del Comune di
Cepagatti (PE), non rappresentato;

- Simona BIANCHI, (c.f. BNCSMN71E41A515V), nata ad Avezzano (AQ) il
01.05.1971, in qualità di revisore dei conti pro-tempore del Comune di Cepagatti
(PE), non rappresentata;

uditi all'udienza pubblica del 2 luglio 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi, il
VPG Marco Di Marco, con l'assistenza del Segretario d'udienza sig. Velia Volpe.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 27 novembre 2023 la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sigg. Franco COMARDI, in qualità di responsabile del procedimento (RUP) e la dott.ssa Simona BIANCHI, in qualità di revisore dei conti pro-tempore del Comune di Cepagatti (PE), per sentirli condannare, in favore del comune suddetto, per la complessiva somma di **€ 2.874,86 (euro duemilaottocentosettantaquattro/86)** o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

1.1. Di seguito una breve sintesi dei fatti.

La Procura ha riferito che, in data 24 gennaio 2018, il Segretario generale del comune di Cepagatti aveva trasmesso alla Procura contabile una segnalazione, ex art. 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente il riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore della ditta Mantini s.r.l. di **€ 2.874,86**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000. La delibera n. 66 del 29.12.2017 veniva accompagnata da una dettagliata relazione di ricostruzione dei fatti all'origine del debito.

Dalla documentazione acquisita sarebbe emerso che:

- nell'ambito del procedimento RG. n. 6681/2014 instaurato presso il Tribunale di Pescara tra la ditta Mantini s.r.l. (appaltatrice del servizio di igiene urbana comunale) e il comune di Cepagatti, il giudice, con decreto di liquidazione n. 1336/2016 del 20.4.2016, condannava in solido tra loro le parti in causa alla liquidazione degli onorari del CTU Rag. Toni Pagliariccia per € 3.846,96, oltre CP e IVA;
- in data 29.04.2016 il CTU inoltrava la fattura n. 3 di € 4.084,04 alla ditta Mantini

e, in data 18 maggio 2016, la invitava e diffidava al pagamento del dovuto;

- il CTU sollecitava il pagamento a saldo dell'intera somma dovuta da entrambe le parti tramite diffida stragiudiziale datata 8.6.2016 (assunto a prot. dell'ente n. 11771 del 9.6.2016);

- a fronte del pagamento del 50% dell'importo da parte della Mantini s.r.l., in data 13.06.2016, il CTU diffidava la ditta alla corresponsione anche dell'ulteriore somma di € 2.042,02, a titolo di saldo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1292 e sgg. del c.c.; tale comunicazione era trasmessa per conoscenza anche al Comune di Cepagatti; a sua volta la ditta Mantini, in data 15.6.2023, diffidava il comune a adempiere per la sua parte ma quest'ultimo rimaneva inerte (prot. dell'ente n. 12349 del 16.6.2016);

- il CTU intimava alla ditta e al comune a mezzo atto di precetto di pagare in proprio favore la somma residua di € 2.042,02, maggiorata delle spese del procedimento per € 178,26 per un totale di € 2.220,28; la Mantini diffidava nuovamente il comune a adempiere, senza successo. Con nota prot. n. 14108 del 7.7.2016 il Segretario generale chiedeva al responsabile del servizio ing. Russo di comunicare quali azioni volesse intraprendere *“al fine di evitare possibili maggiori spese processuali”*;

- in data 2.9.2016 il CTU notificava atto di pignoramento presso terzi alla ditta Mantini che, al fine di evitare l'esecuzione, provvedeva, in data 9.9.2016, a bonificare la somma oggetto del pignoramento e intimava il comune, in data 16.9.2016, all'immediata ripetizione delle somme, ancora una volta infruttuosamente;

- la ditta Mantini procedeva a notificare decreto ingiuntivo n. 1876/2016 iscritto al n. 6681/2014 RG in data 06.12.2016 e assunto dal Comune in pari data al prot. n. 26494/2016, al fine di ottenere il rimborso della somma anticipata per conto

del Comune di Cepagatti, oltre spese;

- il Segretario generale inoltrava al Responsabile del procedimento, arch. Franco Comardi (e per conoscenza al responsabile del Servizio competente Ing. Michele Russo) la nota prot. n. 27343 del 16.12.2016 con la quale, richiamando i numerosi precedenti solleciti, chiedeva di adottare immediatamente i provvedimenti amministrativi per liquidare quanto dovuto;

- in data 25.05.2017 la ditta Mantini s.r.l. procedeva a notificare atto di precetto (acquisito al prot. dell'ente n.11142 del 29.05.2017), con l'intimazione al pagamento delle somme vantate con il decreto ingiuntivo n. 1876/2016, pari ad € 2.220,28 oltre interessi, spese giudiziarie e compensi per € 1.333,06, per un totale di € 3.553,34;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.6.2017, l'Amministrazione in relazione al predetto decreto ingiuntivo, riconosceva esclusivamente la sorte capitale dedotta in atti e non anche gli interessi e le spese giudiziarie e legali. Ciò in forza del parere n. 64 del 21.6.2017 reso dal Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione concernente il riconoscimento dell'intero importo precettato. Nel citato parere, infatti, l'Organo di revisione esprimeva "parere sfavorevole con mancato riconoscimento del maggior esborso pari ad € 1.333,06";

- in data 5.07.2017, l'Ente provvedeva al pagamento in favore della ditta ricorrente di € 2.215,20 relativi alla sola sorte capitale e con esclusione delle spese legali e degli interessi;

- con nota prot. n. 14314 dell'11.7.2017 il Segretario generale avvertiva la giunta comunale, il responsabile del Servizio competente e il responsabile del procedimento che, versandosi nella fase immediatamente antecedente a quella di esecuzione, l'interessato avrebbe agito in sede esecutiva con aggravio di spese per l'Ente, per ottenere il pagamento dell'importo residuo;

- successivamente, la ditta Mantini s.r.l. notificava all'Ente comunale altro atto di precetto, assunto a prot. n. 19594 del 25.9.2017 in forza del menzionato decreto ingiuntivo n. 1876/2016;

- lo stesso Segretario, realizzando che l'importo dedotto nell'atto di precetto era superiore a quello dovuto poiché non teneva conto della sorte capitale già versata alla società Mantini s.r.l., chiedeva all'avvocato di controparte di rettificare l'importo precettato. Seguiva la rettifica dell'importo e il sollecito del pagamento con nota assunta a prot. 19759 del 26.9.2017;

- in assenza di provvedimenti da parte dell'Ufficio, la società Mantini s.r.l. procedeva a notificare atto di pignoramento assunto a prot. del Comune con prot. n. 23865 del 22.11.2017 per l'ammontare delle spese legali maturate nel procedimento n. 1876/2016 e interessi maturati;

- in data 29.12.2017 veniva approvata con il parere favorevole del Revisore del Conti la deliberazione di consiglio comunale n. 66/2017 avente ad oggetto il riconoscimento del debito di € 2.874,86. L'importo veniva così stabilito sulla scorta della comunicazione del 28.12.2017 a firma dell'avvocato del creditore procedente.

Con ulteriore approfondimento istruttorio, il Requirente ha riferito che il Comune trasmetteva la determinazione del Servizio lavori pubblici n. 16 del 16.01.2018 di liquidazione delle spese legali in favore dell'avvocato di controparte per € 2.669,65 e degli interessi sulla sorte capitale in favore della Mantini per € 200,13, per un totale di € 2.869,78, e i relativi mandati di pagamento nn. 436 e 437 del 15.02.2018.

2. La Procura erariale ha notificato, in data 04.05.2023, invito a presentare deduzioni nei confronti del Responsabile del Procedimento Comardi e del Revisore dei conti, dott.ssa Bianchi. Quest'ultima ha depositato le proprie deduzioni e contestato i fatti addebitati. Il convento Comardi non ha presentato deduzioni.

La Procura, tuttavia, non trovando convincenti le argomentazioni addotte ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

3. L'Attore pubblico ritiene che il danno azionato corrisponda ai maggiori oneri sostenuti dal Comune di Cepagatti (PE) a titolo di interessi, onorari e spese relativi al pignoramento presso terzi notificato in data 22.1.2017 su istanza del creditore ditta Mantini s.r.l. per il pagamento delle spese legali maturate nel procedimento monitorio n. 1876/16 pari ad **€ 2.874,86**.

Tale somma è stata pagata dall'Ente con mandati nn. 436 e 437 del 15.02.2018, in esecuzione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 66 del 29.12.2017.

3.1. Per quanto riguarda le condotte, il requirente ritiene che il danno sia imputabile alle condotte del RUP arch. Franco Comardi e dell'Organo di revisione dott.ssa Simona Bianchi.

Il Comardi avrebbe omesso di provvedere e di assumere qualsiasi tipologia di iniziativa nel lungo arco temporale compreso tra giugno 2016 e giugno 2017, diretta a soddisfare le numerose richieste di pagamento e le diffide provenienti dal CTU e dalla ditta Mantini. La pervicace inerzia del RUP sarebbe stigmatizzata, ad avviso del requirente, dalla missiva prot. n. 27343 del 16.12.2016 a firma del segretario comunale. Nella citata nota, recapitata subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 1876/2016, il segretario comunale così si esprimeva: *“Prendo atto, con sorpresa e rammarico, che nonostante le numerose sollecitazioni effettuate dalla scrivente e la nota recante prot. n. 14108 del 7.7.2016, codesto Ufficio è rimasto inerte”*. La perdurante omissione del Comardi avrebbe indotto la società Mantini, colpita dalle azioni esecutive del CTU, ad avviare l'azione esecutiva con la notifica all'ente dell'atto di precetto nel maggio 2017, ad un anno dall'insorgere dell'obbligo di pagamento,

con aggravio di costi pari a € 1.333,06. Solo dopo il RUP avrebbe proceduto alla predisposizione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 666 del 19.06.2017 nella quale si prevedeva il riconoscimento dell'intero importo oggetto dell'atto di precetto di € 3.553,34 di cui € 2.220,28 per sorte capitale (comprensiva di € 178,26 per spese del precetto notificato dal CTU rag. Pagliariccia) ed € 1.333,06 per interessi, spese giudiziarie e compensi.

La condotta doverosa che s'imponeva all'arch. Comardi, ad avviso dell'Attore pubblico, doveva consistere, invece, nel procedere al tempestivo impegno delle somme dovute al CTU sul bilancio corrente, seguendo l'ordinaria procedura di registrazione contabile o, comunque, all'immediata predisposizione della proposta di deliberazione consiliare (avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio) da inoltrare al responsabile del servizio per il prescritto parere di regolarità tecnica e il seguito di competenza.

In una fase successiva, la dott.sa Bianchi avrebbe contribuito a ritardare ulteriormente il pagamento delle somme dovute. Infatti, dopo che il convento Comardi aveva predisposto la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio (poi approvata con atto di Consiglio comunale n. 35 del 22.06.2017) il revisore Bianchi, chiamata a rendere il parere *ex art. 239, comma 1, lett. b) TUEL*, formulava un parere avente contenuto del tutto erroneo che condizionava la decisione dell'organo consiliare. Nel verbale n. 64/2017 l'organo di revisione, infatti, esprimeva *“parere favorevole, ai soli fini della copertura finanziaria, in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio per un ammontare di € 2.220,28 (somma che il Comune avrebbe dovuto pagare a tempo debito), fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa al fine di aggravare di spesa per l'Ente”* e *“parere sfavorevole con mancato riconoscimento del maggior esborso pari a € 1.333,06, in considerazione del fatto che in questo caso nessuna utilità e arricchimento può conseguire all'ente, rappresentando*

il predetto esborso un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento negligente lo hanno determinato”.

Sulla scorta di tale avviso, il consiglio comunale, a parziale modifica dell'originaria proposta di delibera, limitava erroneamente il riconoscimento del debito alla sola sorte capitale, ponendo le basi per l'avvio di una nuova azione esecutiva e un ulteriore aumento delle spese inutili.

Le condotte sarebbero, ad avviso del Requirente, tra loro indipendenti e si collocherebbero in fasi temporali successive: quella del Comardi nel periodo compreso tra il decreto di liquidazione del compenso al CTU disposto dal giudice civile (20.04.2016) e la predisposizione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 19.06.2017 (poi approvata con atto n. 35/2017); quella della Bianchi coincide con la redazione del parere n. 64 del 22.06.2017.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-*quater* della l. 20/1994 e del contributo causale fornito da ciascuno dei convenuti, la Procura è pervenuta alla ripartizione del danno complessivo pari ad **€ 2.874,86** nel modo seguente:

- Comardi: **€ 1.333,06** pari agli interessi sulla sorte capitale, spese e compensi per il decreto ingiuntivo n. 1876/16 e relativo precetto del 25.05.2017
- Bianchi: **€ 1.541,80** pari alla differenza tra il danno complessivo (€ 2.874,86) e quello già addebitato al Comardi (€ 1.333,06).

3.2 Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la Procura ritiene che l'intensità dell'elemento psicologico, in termini di colpa grave, sarebbe desumibile dall'entità dello scostamento tra le condotte poste in essere e quelle esigibili, nonché dalla prevedibilità dell'evento dannoso.

Quanto al Comardi, lo stesso avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per elaborare una proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, considerato l'ampilissimo arco temporale in cui egli è restato inerte,

anche a fronte delle ripetute diffide, richieste di pagamento e solleciti del Segretario comunale.

Inoltre, il pignoramento subito dalla Mantini in data 2.09.2016 e l'esecuzione del relativo pagamento da parte di quest'ultima in favore del CTU rag. Pagliariccia rendeva facilmente prevedibile l'esercizio di un'azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Quanto al parere reso dalla dott.ssa Bianchi esso si appaleserebbe confuso e contraddittorio. Invero, i riferimenti all'assenza di utilità e arricchimento in corrispondenza delle spese oggetto del primo riconoscimento di debito apparirebbero del tutto inconferenti: in quanto trattasi di presupposti riferibili alla diversa fattispecie prevista dall'art. 194, lett. e) TUEL (*"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*). Nessuna discrezionalità, di converso, avrebbe potuto esercitare il consiglio comunale dinanzi ad un debito fuori bilancio riconducibile alla lett. a) dell'art. 194 cit. (sentenze o provvedimenti assimilati, quali i titoli esecutivi di che trattasi). Tant'è vero che, a distanza di sei mesi dal verbale n. 64/2017, chiamata ad esprimersi sulla proposta di riconoscimento del debito riguardante le più che raddoppiate spese del procedimento esecutivo (€ 2.874,86 a fronte di € 1.333,06), lo stesso revisore rendeva un parere positivo con verbale n. 82 del 14.12.20017, contraddicendo il suo precedente operato.

D'altro canto, l'ulteriore aggravio di spesa che è derivato dal contenuto del parere del revisore, sicuramente prevedibile, venne esplicitamente preannunciato dal Segretario comunale all'indomani dell'adozione della delibera n. 35/2107. Nella nota prot. n. 14314 dell'11.7.2017 indirizzata alla giunta, al responsabile del servizio e al RUP, il Segretario comunale nel ribadire la necessità di procedere al

pagamento delle spese di procedura (oltre alla sorte capitale), avvisava “*che versandosi nella fase immediatamente antecedente quella di esecuzione, l’interessato agirà in sede esecutiva con aggravio di spese per l’ente, per ottenere il pagamento dell’importo residuo*”.

In conclusione, ad avviso dell’Attore pubblico, le condotte dei convenuti Comardi e Bianchi risulterebbero caratterizzate dall’assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai propri doveri di servizio e allo *standard* minimo professionale.

Nelle sue conclusioni l’Attore pubblico ha espresso preventivo parere favorevole, ex art. 131 c. g. c, per l’applicazione del rito monitorio.

4. Il Presidente, quindi, in data 30/11/2023, con decreto, ha determinato in **€ 800,00 (euro ottocento/00)** posti a carico del sig. Franco COMARDI e nella misura di **€ 1.000,00 (euro mille/00)** posti a carico della sig.ra Simona BIANCHI, le somme da pagarsi, comprensive di rivalutazione monetaria, interessi e delle spese di giudizio. Ha assegnato il termine di giorni 15 dalla notifica del decreto ai convenuti per il deposito in Segreteria delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, prescritta dall’art. 132 del Codice della giustizia contabile e, per il caso che fossero venute a mancare tali accettazioni, ha fissato il giudizio per l’udienza odierna.

5. All’udienza pubblica del 2 luglio 2024 è intervenuto il VPG Marco Di Marco mentre non si sono costituiti i convenuti, come da verbale al quale si rinvia.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’articolo 93 c. g. c., dichiara la contumacia del sig. Franco Camardi e della dott.ssa Simona Bianchi, non costituiti nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione.

2. Il collegio può quindi esaminare in punto di merito la descritta vicenda, verificando la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della

responsabilità amministrativa: il danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato all'amministrazione locale; la condotta, connotata da colpa grave o dolo; il nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso; il rapporto di servizio fra colui che ha determinato il nocumento e l'ente che lo ha subito.

Con riferimento, in primis, all'elemento oggettivo del danno pubblico, la sua effettiva sussistenza nel caso di specie emerge sostanzialmente per *tabulas* dagli atti e dai documenti di causa. Il vulnus finanziario del Comune di Cepagatti (PE) corrisponde alla somma di € 2.869,78, importo quantificato dal Collegio con riferimento ai mandati di pagamento nn. 436 e 437 del 15.02.2018, versati in atti, in esecuzione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 66 del 29.12.2017, in difetto dall'importo quantificato dal requirente nel suo atto introduttivo, indicato nella delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 66/2017.

Evidente, in relazione a tale posta, il nocumento patrimoniale subito effettivamente dal Comune di Cepagatti per la soccombenza nel giudizio civile, esito non foriero di alcuna utilitas per lo stesso ente e per ciò stesso causativo di danno erariale. La fattispecie in valutazione, peraltro, costituisce precisa, grave e ricorrente ipotesi di danno (*Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, n. 276 del 2013; Sezione II giurisdizionale centrale, nn. 241 del 2007, 191 e 128 del 2005, 326, 114 e 66 del 2002, 306 del 1991; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 222 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 478 del 2010, 6 del 2008, 661 del 2005, 585 e 294 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, n. 414 del 2002; Sezione 13 giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 187 del 2004*), inteso quale perdita certa, concreta ed attuale della somma in contestazione.

Nulla quaestio sotto il profilo del rapporto di servizio.

Circa il nesso di causalità tra il danno descritto e le condotte tenute da Franco

Comardi e la dott.ssa Simona Bianchi, si deve condividere, anche in base al concreto svolgimento della vicenda, la prospettazione attorea. Nella fattispecie si riscontra una grave violazione degli obblighi di servizio da parte del dipendente svolgente le funzioni di RUP, poiché lo stesso, disattendendo i compiti e le funzioni allo stesso spettanti, ha concorso, in modo determinante, alla situazione produttiva di illegittimità contabile e conseguente danno erariale.

Risulta accertato in atti che il convenuto Comardi ha omissso tempestivamente di provvedere in merito e non ha assunto alcuna iniziativa nel lungo arco temporale compreso tra giugno 2016 e giugno 2017, diretta a soddisfare le numerose richieste di pagamento e le diffide provenienti dal CTU e dalla ditta Mantini. Tale inerzia è evidente, secondo quanto anche sostenuto dall'Attore pubblico, nella nota del Segretario Comunale, versata in atti, (Prot.n. n. 27343 del 16.12.2016) che, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 1876/2016, attesta l'inerzia dell'Ufficio del quale faceva parte il Comardi per non essersi ancora attivato nel pagamento degli importi spettanti al Comune, anticipati dalla ditta Mantini, condannata in solido dal giudice civile.

La perdurante omissione del Comardi ha sicuramente indotto la società Mantini, colpita dalle azioni esecutive del CTU, ad avviare l'azione esecutiva con la notifica all'ente dell'atto di precetto nel maggio 2017, ad un anno dall'insorgere dell'obbligo di pagamento, con aggravio di costi pari a € 1.333,06. Solo dopo un tempo irragionevolmente lungo, il RUP, arch. Franco Comardi, ha proceduto alla predisposizione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 666 del 19.06.2017 nella quale prevedeva il riconoscimento dell'intero importo oggetto dell'atto di precetto di € 3.553,34 di cui € 2.220,28 per sorte capitale (comprensiva di € 178,26 per spese del precetto notificato dal CTU rag. Pagliariccia) ed € 1.333,06 per interessi, spese giudiziarie e compensi.

Ad avviso del Collegio, non di meno rilevante e causalmente collegata alla produzione del danno contestato dalla Procura erariale, si palesa la condotta della Dott.ssa Bianchi la quale, dopo che il convenuto Comardi predispose la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio (poi approvata con atto di Consiglio comunale n. 35 del 22.06.2017), chiamata a rendere il suo parere, ex art. 239, comma 1, lett. b) TUEL, ha formulato un parere avente contenuto evidentemente erroneo e fuorviante che ha condizionato la decisione dell'organo consiliare. Nel verbale n. 64/2017, versato in atti, l'organo di revisione, infatti, esprimeva *“parere favorevole, ai soli fini della copertura finanziaria, in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio per un ammontare di € 2.220,28 (somma che il Comune avrebbe dovuto pagare a tempo debito), fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa al fine di aggravare di spesa per l'Ente”* e *“parere sfavorevole con mancato riconoscimento del maggior esborso pari a € 1.333,06, in considerazione del fatto che in questo caso nessuna utilità e arricchimento può conseguire all'ente, rappresentando il predetto esborso un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento negligente lo hanno determinato”*. Infatti, sulla scorta di tale parere, il consiglio comunale, a parziale modifica dell'originaria proposta di delibera, limitava erroneamente il riconoscimento del debito alla sola sorte capitale, ponendo le basi per l'avvio di una nuova azione esecutiva e un ulteriore aumento delle spese inutili.

Concordemente alle conclusioni della Procura contabile, questo Collegio ritiene che le condotte descritte, poste in essere dai convenuti, sono state produttive del danno erariale azionato dall'Attore pubblico e si collocano in fasi temporali successive: quella del Comardi nel periodo compreso tra il decreto di liquidazione del compenso al CTU disposto dal giudice civile (20.04.2016) e la predisposizione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 19.06.2017 (poi approvata con atto n. 35/2017); quella della Bianchi coincide con la redazione del

parere n. 64 del 22.06.2017.

La condotta di entrambi i convenuti, come giustamente evidenziato dalla procura regionale, è connotata da colpa grave in quanto il Comardi aveva o doveva avere la piena conoscenza della materia e cognizione delle procedure (*Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 55 del 2016*); la condotta omissiva tenuta da un dipendente munito di idoneo bagaglio culturale - professionale, integra quella negligenza inescusabile espressiva di colpa grave (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 832 del 2015*).

Il convenuto Comardi ha assunto un comportamento antidoveroso, improntato altresì ad oggettivo disinteresse verso i prevedibili (ed evitabili) effetti per il Comune di Cepagatti (PE). Al riguardo, il collegio non può che ribadire quanto affermato da articolata giurisprudenza: la condotta del responsabile è qualificabile in colpa grave soprattutto nei casi in cui il soggetto aveva o doveva avere la piena conoscenza della materia e cognizione delle procedure ... in atto o, quanto meno, era nell'obbligo di conseguirle in ragione del proprio ufficio (*Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 55 del 2016*).

Anche la condotta posta in essere dalla dott.ssa Bianchi, in qualità di revisore dei conti del Comune di Cepagatti, risulta caratterizzata da un atteggiamento gravemente colposo.

Quanto al parere reso sulla delibera consiliare questo Collegio è dell'avviso che sia stato reso in maniera confuso e risulta sicuramente contraddittorio. Invero, i riferimenti all'assenza di utilità e arricchimento in corrispondenza delle spese oggetto del primo riconoscimento di debito, quello di cui alla delibera n. 35/2017, appaiono del tutto inconferenti in quanto la fattispecie posta all'attenzione del professionista non era sicuramente quella di cui all'art. 194, lett. e) TUEL (*"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo*

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”) ma quella riconducibile alla diversa lett. a) dell’art. 194 cit. (sentenze o provvedimenti assimilati, quali i titoli esecutivi di che trattasi). Tant’è vero questo che, a distanza di sei mesi dal verbale n. 64/2017, allegato alla delibera consiliare n. 35/2017, la dott.ssa Bianchi chiamata ad esprimersi sulla proposta di riconoscimento del debito riguardante le più che raddoppiate spese del procedimento esecutivo (€ 2.874,86 a fronte di € 1.333,06), ha reso un parere questa volta interamente favorevole con il verbale n. 82 del 14.12.20017, allegato alla delibera consiliare n. 66/2017, contraddicendo il suo precedente operato, pur vertendo sugli stessi fatti.

D’altro canto, l’ulteriore aggravio di spesa che è derivato dal contenuto del primo parere del revisore, sicuramente prevedibile, è stato esplicitamente preannunciato dal Segretario comunale all’indomani dell’adozione della prima delibera n. 35/2107. Nella nota prot. n. 14314 dell’11.7.2017 indirizzata alla giunta, al responsabile del servizio e al RUP, il Segretario comunale nel ribadire la necessità di procedere al pagamento delle spese di procedura (oltre alla sorte capitale), avvisava *“che versandosi nella fase immediatamente antecedente quella di esecuzione, l’interessato agirà in sede esecutiva con aggravio di spese per l’ente, per ottenere il pagamento dell’importo residuo”*.

In definitiva, ritenuti configurabili gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di parte attrice, come sostenuti dall’esame coordinato, complessivo e congiunto degli atti e dei documenti di causa, l’arch. Franco Comardi e la dott.ssa Simona Bianchi devono essere condannati al risarcimento, in favore del Comune di Cepagatti (PE), della somma complessiva pari ad **€ 2.869,78**, importo quantificato dal Collegio con riferimento ai mandati di pagamento nn. 436 e 437 del 15.02.2018, versati in atti, in esecuzione della

deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 66 del 29.12.2017, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza. Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito.

In aderenza quanto prospettato dalla Procura, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1-*quater* della l. 20/1994 e del contributo causale fornito da ciascuno dei convenuti, questo Collegio, in aderenza alla richiesta dell'Attore pubblico, è dell'avviso che il danno complessivo pari ad **€ 2.869,78** venga ripartito nel modo seguente:

- Comardi: **€ 1.333,06** pari agli interessi sulla sorte capitale, spese e compensi per il decreto ingiuntivo n. 1876/16 e relativo precetto del 25.05.2017;

- Bianchi: **€ 1.536,72** pari alla differenza tra il danno complessivo (€ 2.869,78) e quello già addebitato al Comardi (€ 1.333,06).

Le spese di giudizio, in favore dello Stato e liquidate con separata nota, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

- l'arch. **Franco Comardi** a risarcire il Comune di Cepagatti (PE) della somma omnicomprensiva di **€ 1.333,06** (*euro milletrecentotrentatre/06*);

- la dott.ssa **Simona Bianchi** a risarcire il Comune di Cepagatti (PE) della somma omnicomprensiva di **€ 1.536,72** (*euro millecinquecentotrentasei/72*).

	Gli importi suddetti sono comprensivi della rivalutazione monetaria e vanno	
	maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della	
	sentenza.	
	Sono a carico dei convenuti le spese del giudizio liquidate dalla Segreteria con nota	
	a margine del presente provvedimento.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	Stefano Grossi	Bruno Domenico Tridico
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria, li 25.09.2024	Il Direttore della Segreteria
		Dott.ssa Antonella Lanzi
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20650/E.L.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31,	
	comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata	
	dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso	
	dal Procuratore regionale, contro: Franco Comardi e Simona Bianchi .	
	Fogli	Importo
	- Originale atto di citazione	1 16,00
	- D.P. di fissazione udienza	1 16,00
	Diritti di cancelleria	10,47
	Spese di notifica	13,18
	- Originale Sentenza di condanna	16,00
	Totale	71,65
	- pag. 17 di 18 -	

(Diconsi euro settantuno/65) posti a carico dei soccombenti **Franco Comardi e
Simona Bianchi.**

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)